



**ANALISI DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI EX D.LGS.
231/01
ART. 6 COMMA 2**

RELAZIONE DI SINTESI

**VERSIONE CONDIVISA
MARZO 2024**

INDICE

1. PREMESSA	3
1.1. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	4
1.2. METODOLOGIA.....	4
4. IMPLEMENTAZIONI DI MISURE DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO ADOTTATE NEL 2022	9
5. CONCLUSIONI	10

1. PREMESSA

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento un complesso regime sanzionatorio che configura forme di responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da due distinte categorie di soggetti:

- persone aventi funzione di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o controllo dell'ente ("Soggetti in posizione apicale" - art. 6 D.Lgs. n. 231/2001);
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi alle funzioni di direzione o di vigilanza ("Soggetti sottoposti all'altrui direzione" - art. 7 D.Lgs. n. 231/2001).

Presupposto per tale responsabilità (diretta, propria ed autonoma e non solidale con quella dell'autore del reato) è il non aver predisposto misure idonee ad evitare che i fatti delittuosi vengano commessi, adottando ed attuando efficacemente modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenirli.

La persona giuridica, in definitiva, potrà essere ritenuta responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone fisiche (soggetti in posizione "apicale" o sottoposti), qualora i reati costituiscano espressione della politica aziendale o derivino da una "colpa di organizzazione".

D'altra parte, l'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati espressamente richiamati dal decreto se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il presente documento rappresenta l'esito dell'aggiornamento dell'analisi dei rischi (*risk assessment*) svolta nell'ambito dei propri processi di lavoro, con il coordinamento del Referente del Progetto e sulla base della documentazione fornita da Cassa Centrale Banca (CCB), sono stati presi in considerazione i nuovi reati di cui:

- alla comunicazione via mail di CCB del 10 novembre 2022 inerente a modifiche normative che hanno comportato variazioni a fattispecie di illecito già presenti nelle famiglie di reato identificate nei protocolli di parte speciale del MOG231 della Banca
- all'approvazione in data 23/02/2023 del decreto di attuazione della Direttiva UE 2019/2121 del 27/11/2019 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.
- alla Legge 9/10/2023 n. 137 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 105.

Inoltre, in sede di aggiornamento sono stati presi in considerazione anche situazioni di nuova operatività sensibile a fattispecie di reato già esaminate, l'avanzamento delle misure di miglioramento proposte con la precedente Relazione di Analisi delle attività sensibili, nonché le modifiche di natura organizzativa intervenute.

Di seguito sono descritti gli obiettivi del lavoro, la metodologia applicata, le attività svolte, gli esiti della valutazione del rischio e le aree di miglioramento individuate.

1.1. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

L'obiettivo dell'attività di analisi dei rischi (*risk assessment*) qualitativa è la valutazione degli impatti della normativa del D.Lgs. 231 sulla struttura organizzativa e di controllo della Società, in ottemperanza al Decreto che prevede l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati come uno dei requisiti di idoneità di un Modello organizzativo "*idoneo a prevenire i reati*".

L'*assessment* realizzato è inoltre funzionale a fornire al Consiglio di Amministrazione elementi oggettivi ai fini della valutazione circa l'idoneità del modello organizzativo e del sistema dei controlli interni della Società a prevenire comportamenti illeciti e circa l'eventuale attivazione di ulteriori contromisure.

1.2. METODOLOGIA

L'attività di *assessment* è stata svolta sulla base delle indicazioni metodologiche e degli strumenti operativi e le linee guida di settore, atti a facilitare la Società nel riscontro dei presidi organizzativi e procedurali idonei alla prevenzione delle fattispecie di illecito contenute nel decreto.

Le attività di analisi sono state effettuate attraverso:

- a. Analisi dei reati previsti dal Decreto e individuazione delle possibili modalità di realizzazione della condotta illecita all'interno dei processi di lavoro della Società (anche attraverso l'esemplificazione di alcune fattispecie concrete);
- b. Individuazione della probabilità di accadimento del reato in relazione alla specifica attività sensibile precedentemente individuata;
- c. Calcolo dello scoring, del singolo rischio determinato dall'incrocio tra la valutazione dell'efficacia dei controlli, la probabilità di accadimento e l'entità delle sanzioni previste dal legislatore.

La Banca ha valutato i rischi elementari di processo (in ottica 231) avendo riguardo a:

1. Lo svolgimento, o meno, dell'attività sensibile presso la Banca, al fine di limitare l'analisi al perimetro di effettivo rischio aziendale.
2. L'unità organizzativa responsabile dell'attività.
3. Alcune informazioni relative al processo organizzativo (altre unità organizzative coinvolte, numero di risorse coinvolte nell'attività, normativa di riferimento) finalizzate a caratterizzarne le modalità di svolgimento.
4. La descrizione delle modalità di svolgimento del processo anche in termini di livello di proceduralizzazione rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione del reato.

5. L'indicazione dei controlli a presidio del rischio.
6. La valutazione complessiva (su una scala predefinita) dell'efficacia dei controlli (comprese le contromisure di natura organizzativa).
7. L'indicazione dello "scoring" risultante dalla valutazione congiunta "indice di rischio/efficacia dei controlli" che determina il livello di effettiva rischiosità per la Banca o "rischio residuo".
8. L'indicazione delle eventuali aree di criticità emerse e delle proposte di miglioramento, sempre in ottica di prevenzione dei reati.

2. ATTIVITÀ SVOLTE

Nel mese di novembre 2023, con il coordinamento della Responsabile dell'Ufficio Legale e reclami di PrimaCassa, e in coordinamento con i componenti dell'OdV231 è stata condotta l'attività di aggiornamento del *risk assessment* sul perimetro operativo della Banca con il supporto di un database di riferimento (allegato 1 – Data Base Assessment 231), con il coinvolgimento dei responsabili dei processi aziendali sensibili.

Le modifiche al regime della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs.231/01, segnalate dalla Capogruppo con nota informativa, sono riconducibili a:

- all'aggiornamento reati 231/013 come conseguenza delle novità introdotte dall'art. 5 D.Lgs. 156/2022 e dall'art 6 D.L. 162/2022;
- in merito all'approvazione in data 23/02/2023 del decreto di attuazione della Direttiva UE 2019/2121 del 27/11/2019 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.
- all'entrata in vigore della Legge 9/10/2023 n. 137 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, che introduce nuove fattispecie di reato presupposto.

In particolare:

- a) l'art. 5 del D.Lgs. 156/2022 modifica l'art. 25-quinquiesdecies, c.1-bis del D. Lgs. n. 231/2001 al fine di meglio circoscrivere quelle condotte illecite da perseguire perché connesse al territorio di altri Stati, garantendo il rispetto del principio di transnazionalità unionale rilevante ai fini della responsabilità amministrativa. Il D.Lgs. in parola è intervenuto al fine di apportare anche alcune ulteriori modifiche, e in particolare: art. 322-bis codice penale, richiamato dall'art. 25 del D. Lgs. 231/2001, inserendo nella rubrica le parole "abuso d'ufficio" e revisionando il primo comma; art. 301, comma 1, del D.P.R. 43/1973 richiamato dall'art.25-sexiesdecies del D. Lgs. n. 231/01, inserendo il seguente periodo "quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona"; art. 2, L. 898/1986, richiamato dall'art. 24 del D. Lgs. 231/01, inserendo, dopo il terzo comma, il seguente comma 3-bis "nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si

osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili”; art. 6, D. Lgs. 74/2000, con cui viene estesa la punibilità dei reati di dichiarazione infedele e di dichiarazione fraudolenta mediante false fatture e con altri artifici, previsti dagli artt. 2, 3 e 4 del medesimo decreto legislativo e richiamati dall’art. 25-quinquiesdecis del D. Lgs. 231/2001, anche a titolo di mero tentativo. In particolare, al comma 1 la parola “comunque” è soppressa e dopo la parola “tentativo” sono aggiunte le seguenti “, salvo quanto previsto al comma 1-bis”, mentre il comma 1-bis è così sostituito “Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo”;

- b) l’art. 162/2022 differisce al 30/12/2022 l'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2022 di riforma della giustizia penale (c.d. riforma Cartabia) che interveniva modificando alcune previsioni contenute nel codice penale e nel D. Lgs. n. 231/2001: art. 640, terzo comma codice penale, richiamato dall’art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001, relativamente alla procedibilità d’ufficio di tale delitto, abrogando le parole “o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7”;
- art. 640-ter, quarto comma del codice penale, richiamato dagli artt. 24, 24-bis e 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001, relativamente alla procedibilità d’ufficio di tale delitto, sostituendo le parole “taluna delle circostanze previste” con le seguenti “la circostanza prevista” e abrogando le parole “, e numero 7”;
- art. 64, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001, relativo alla possibilità per il pubblico ministero di richiedere l’emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, ampliandone il relativo termine entro cui lo stesso può essere richiesto al giudice per le indagini preliminari da sei mesi a un anno;
- c) il 23/02/2023 è stato approvato decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 del 27/11/2019 (in modifica la Direttiva 2017/1132) in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, prevedendo tra le altre disposizioni, l’inserimento di un nuovo illecito nel novero dei “Reati societari” ai sensi dell’art. 25-ter del D.lgs. 231/01, reato di “false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121”. La sanzione pecuniaria applicata prevede margini edittali che oscillano tra le 150 e le 300 quote. L’obiettivo è quello di punire con la reclusione da sei mesi a tre anni, la condotta di “chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti”.
- d) il 10 ottobre è entrata in vigore la Legge 9/10/2023 n. 137 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, che interviene sul D. Lgs. n. 231/2001 ampliando il novero dei reati-presupposto con l’introduzione dei delitti di:
- Turbata libertà degli incanti, art. 353 c.p.;

- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, art. 353-bis c.p.;

(...che vanno ad aggiungersi ai c.d. reati contro il patrimonio della PA di cui all'art. 24 del D. Lgs. 231/2001...)

- Trasferimento fraudolento di valori, (art. 512-bis c.p.).

(...che va ad aggiungersi all'art. 25 octies 1 del D.lgs 231/2001 concernente i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti...)

Si rileva che la Capogruppo, rispetto a queste ultime novità normative, ha comunicato alle banche associate l'opportunità di effettuare una valutazione dell'esposizione al rischio reato rispetto al perimetro operativo aziendale.

Nel corso delle attività di verifica sono stati analizzati, per ciascun rischio/reato, i diversi elementi indicati nel paragrafo precedente (applicabilità del rischio/reato, unità organizzative coinvolte nel processo, normativa interna, presenza di modelli organizzativi e controlli idonei a prevenire la realizzazione della condotta illecita, etc.).

Con riferimento alle attività sensibili effettivamente presenti in banca, il profilo di rischio può essere sinteticamente espresso dalla seguente tabella che esprime l'indice di rischiosità (indice di rischio potenziale) con la valutazione circa la adeguatezza dei controlli (in funzione dei 4 livelli di controllo previsti dalla Metodologia di Rischio) espressa dalla Banca tenuto conto delle contromisure attualmente in essere.

L'esito di tale risk mapping ha determinato rispetto alla precedente situazione documentata nel database dei rischi/reato 231, ulteriori potenziali situazioni di rischio reato riferibili alle attività svolte dalla Banca. Dall'assessment, è emersa una potenziale esposizione al rischio dei nuovi reati analizzati, in ulteriori **6** attività sensibili svolte da diverse Unità Organizzative.

Rischio Residuo		Valutazione Efficacia Presidi in essere			
		Bassa	Medio Basso	Medio Alta	Alta
Rischio Inerente	Alto	0	0	0	0
	Medio Alto	0	0	0	0
	Medio Basso	0	0	3	0
	Basso	0	0	0	0

Legenda:

Basso	Medio – Basso	Medio – Alto	Alto
0	3	0	0

Dalla lettura dei dati presenti nella tabella emerge che la Banca presenta:

- nessun **rischio residuo** “alto”, “medio-alto”, e “basso”;
- un livello di **rischio residuo** “medio basso” con riguardo a **3 rischi elementari** di processo.

Dall’*Assessment*, sono emersi **3 rischi elementari** di processo “**non applicabili**” in relazione alla natura o tipologia di attività svolte dalla Banca. Tali esclusioni fanno riferimento i) alle fattispecie di reato di False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare in quanto i principi statutari vigenti per il credito cooperativo non consentono di concludere un’operazione di fusione con una controparte societaria straniera; per quanto concerne un eventuale concorso in ipotesi di reato commesso dalla clientela, la documentazione fornita al Notaio per il rilascio del certificato preliminare non vede, in termini generali, il coinvolgimento della Banca. Quest’ultima potrebbe, al limite, rilasciare referenze bancarie o altre dichiarazioni riferite ai rapporti in essere presso la Banca ed alla loro regolarità. Comunque, tali dichiarazioni, ove rilasciate, sono assoggettate al controllo dell’Area Crediti e dell’Ufficio legale; ii) e alle fattispecie di reato di “*Turbata libertà degli incanti*” e di “*Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*”, richiamati dall’art.24 del decreto riferiti alla fase di partecipazione ai bandi di gara indetti dagli enti, in quanto ad oggi la Banca ha dismesso i servizi di tesoreria enti e non prevede la partecipazione a nuovi bandi di gara.

Le attività sensibili alla realizzazione del rischio – reato, che presentano un **rischio residuo medio-basso**, riguardano i seguenti processi di lavoro:

- **Gestione del Credito in contenzioso – gestione escussione garanzie reali. Concessione crediti a clientela per partecipare a aste/gare pubbliche:** sono state rilevate 2 attività sensibili riconducibili, nella forma di un eventuale concorso, ai reati di “*Turbata libertà degli incanti*” e di “*Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*”, richiamati dall’art.24 del decreto. Tali ipotesi potrebbero ricorrere nella fase di predisposizione e incarico al legale di fiducia per avviare la procedura esecutiva e il bando di asta, ovvero in sede di partecipazione in asta (ad oggi la politica della Banca non prevede la partecipazione diretta in asta della banca). Un’ulteriore ipotesi potrebbe configurarsi in occasione della partecipazione a bandi indetti da Soggetti partecipati da enti pubblici per l’erogazione di finanziamenti; in sostanza la banca potrebbe partecipare ad una gara per erogare un finanziamento in favore di un ente pubblico. In tali casistiche le procedure seguite risulterebbero analoghe a quelle degli incanti e delle procedure di evidenza pubblica.

Infine, la Cassa potrebbe finanziare un soggetto che partecipa all’asta. Tale fattispecie rientrerebbe comunque nella casistica di seguito esaminata. Con riferimento alla concessione crediti di firma alla clientela che abbia esigenza di partecipare a gare per lavori pubblici, il rilascio della garanzia è subordinato ad attività di istruttoria in cui viene valutato il merito creditizio del cliente. In caso di concessione di un affidamento a cliente che intenda partecipare ad un’asta, il fido viene concesso in relazione al prezzo di acquisto posto a base d’asta; eventuali maggiori concessioni, che potrebbero ad esempio essere finalizzate a turbare il regolare svolgimento dell’incanto, devono essere documentate e giustificate.

Le fasi operative dei processi esaminati prevedono controlli di linea in capo agli uffici coinvolti.

- **Gestione del processo incassi e pagamenti – gestione disposizioni di pagamenti e trasferimento titoli:** è stata rilevata 1 attività sensibile riconducibile al reato di *“Trasferimento fraudolento di valori”* richiamato dall’art.25-octies1. Tale ipotesi potrebbe ricorrere in sede di trasferimento titoli e/o disponibilità finanziarie (al di fuori da pratiche di successione, ...) senza acquisire specifica documentazione di supporto oppure senza eseguire adeguati controlli sulle operazioni poste in essere dalla clientela. In merito si richiamano i presidi regolamentari ed operativi approntati dalla Cassa nell’ambito della gestione del rischio di riciclaggio. Questi ultimi vedono il pregnante coinvolgimento della Capogruppo cui la funzione antiriciclaggio è stata esternalizzata in conformità alla normativa vigente.
- **Gestione dei servizi bancari – gestione conti correnti intestati alle curatele:** è stata rilevata 1 attività sensibile riconducibile al reato di *“Truffa a danno della P.A.”* richiamato dall’art.24 del decreto. Tale ipotesi potrebbe ricorrere in sede di gestione dei conti correnti intestati alle curatele fallimentari ove non vengano eseguite le disposizioni impartite dal giudice fallimentare. E’ previsto il ricorso ad una categoria di conto dedicato, ed è presente un Ods per la gestione delle fasi operative (remunerazione giacenze, esecuzione bonifici in uscita a fronte del provvedimento del giudice, ...), presidi questi, che rendono remoto il coinvolgimento della Banca sul piano della responsabilità amministrativa in caso di condotte fraudolente.

Per le nuove fattispecie di reato e per quelle oggetto di modifica da parte del legislatore analizzate, si prevede l’integrazione dei relativi Protocolli, da aggiornare nella parte Speciale del Modello Organizzativo. In particolare, vengono rilasciate le versioni aggiornate dei seguenti protocolli in cui sono state recepite le modifiche normative intervenute:

- Parte Speciale A – Reati verso la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale E – Reati societari;
- Parte Speciale S – Reati Tributari;
- Parte Speciale T – Reati di Contrabbando;
- Parte Speciale U – Reati in strumenti di pagamento diversi dal contante.

3. IMPLEMENTAZIONI DI MISURE DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO ADOTTATE NEL 2022

Con riferimento alle proposte di miglioramento per la mitigazione dei rischi reato 231 di cui alla precedente Relazione di risk assessment 231, si dà atto che lo stato di esecuzione delle proposte di miglioramento segnalate dall’OdV231 viene periodicamente monitorato ed aggiornato; si segnala, in ogni modo, che le azioni di mitigazione individuate sono state prese in carico dall’organizzazione della Banca e inserite in un piano di implementazione la cui adozione avviene nel rispetto delle priorità organizzative in essere.

4. CONCLUSIONI

La Banca con l'adozione delle proposte di miglioramento individuate, riferibili all'aggiornamento del Modello Organizzativo e di Gestione ex d.lgs.231/01 potrà completare e adeguare il proprio sistema organizzativo ed i relativi meccanismi di funzionamento atti a garantire un'operatività aziendale conforme ai disposti normativi di legge e di settore.

5. ALLEGATI

Allegato 1: Legenda dei reati

Allegato 2: Data Base Assessment 231